

COMUNE DI GUBBIO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge:
 - a. l'organizzazione, la convocazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b. l'esercizio del potere di iniziativa dei Consiglieri;
 - c. la costituzione, i diritti, l'informazione, la dotazione strumentale, la disponibilità di spesa del Presidente del Consiglio e dei gruppi consiliari;
 - d. la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - e. le materie per le quali lo Statuto rinvia al Regolamento.

Art. 2 Interpretazione del Regolamento

1. Alle eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente regolamento risponde il Presidente del Consiglio Comunale, uditi i due Vice Presidenti ed il Segretario Generale. Il Presidente può sentire sulle questioni interpretative del Regolamento la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale decide le questioni, non disciplinate normativamente, che si presentino nel corso delle sedute, rifacendosi ai principi generali dell'ordinamento, all'analogia, alla consuetudine e alla prassi.
3. Le eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che le sottopone al parere della Commissione Consiliare Permanente "Statuto".
4. I Consiglieri Comunali possono in ogni caso chiedere che sull'eccezione sollevata sia il Consiglio ad esprimersi con apposita votazione.

Art. 3 Durata in carica del Consiglio

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Gli atti di cui al comma precedente devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione. Sono, comunque, considerati urgenti ed improrogabili gli atti la cui mancata assunzione può causare un danno all'Ente.

Art. 4 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio, annunciate dal suono del Campanone, si tengono di regola, presso la sede comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con i Capi Gruppo Consiliari, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e deve, comunque, presentare caratteristiche tali da consentire l'adeguato svolgimento dei lavori del Consiglio.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.

Art. 5 Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente Regolamento, per maggioranza devono intendersi i Consiglieri eletti nelle liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza e quelli che

abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.

2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri eletti nelle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza, e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.

CAPO II - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 6 Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, ai sensi della normativa vigente.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta da colui che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti che collaborano nell'organizzazione dell'attività del Consiglio Comunale e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
5. In caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne esercita le funzioni fino alla sua sostituzione.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.
7. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

Art. 7 Elezione del Presidente del Consiglio

1. Subito dopo la convalida degli eletti, dopo aver provveduto ad eventuali surrogazioni, il Consigliere Anziano, che presiede la prima seduta, dispone farsi luogo alla elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti con votazioni separate.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con votazione a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere può votare un solo candidato.
3. Il Candidato che ottiene la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati viene proclamato eletto ed assume immediatamente la presidenza del Consiglio.
4. Qualora dopo il quarto scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito il quorum dei 2/3, nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 8 Elezione dei Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti con votazione a scrutinio segreto e separato immediatamente dopo il Presidente.
2. La votazione si svolge nelle forme previste dall'art. 7. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di suffragi. In caso di parità prevale colui che è stato eletto consigliere con la più alta cifra individuale.

Art. 9 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento utilizzando di norma il personale di Polizia Municipale. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.
5. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

6. Il Presidente informa costantemente i due Vice-presidenti delle iniziative più significative che intende assumere.

Art. 10 Dimissioni e Revoca del Presidente

1. La dichiarazione concernente le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio è depositata presso la Segreteria Generale e contestualmente trasmessa ai Vice Presidenti del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio sono, una volta presentate per iscritto al Consiglio, irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e acquistano efficacia dall'elezione del nuovo Presidente da effettuarsi entro venti giorni dalla loro presentazione.
3. Non appena avuta notizia delle dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne informa i Capi dei Gruppo e convoca il Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione per procedere alla sua sostituzione.
4. Le elezioni del nuovo presidente si svolgono con le modalità di cui all'art. 7.
5. Il Presidente può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
6. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati ed è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
7. In caso di revoca del Presidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Vice Presidente più anziano di età subito dopo l'approvazione della mozione di sfiducia come sopra disciplinata.
8. Nella successiva seduta del Consiglio, convocata dal Vice Presidente più anziano di età e fissata entro il ventesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio procede alla elezione del nuovo presidente.

Art. 11 Dimissioni e revoca del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente consegna le proprie dimissioni, redatte in forma scritta, al Presidente del Consiglio, che ne informa i Capigruppo consiliari.
2. Nella seduta successiva alle dimissioni o alla revoca del Vice Presidente, il Consiglio procede alla nomina del sostituto nelle forme previste dall'art. 7, 2° comma.
3. Ciascuno dei Vice Presidenti può essere revocato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10.

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 I Gruppi Consiliari

1. Ciascun gruppo è costituito dai rappresentanti eletti all'interno della stessa lista secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Entro il termine di tre giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente comunica al Sindaco l'elenco dei Gruppi Consiliari costituiti con la denominazione assunta da ciascun gruppo, e la relativa composizione.
3. Successivamente il Gruppo può mutare la propria denominazione per motivi inerenti a modifiche intervenute in ambito nazionale nella formazione politica di riferimento.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo al quale intende aderire.
5. Ogni Consigliere appartiene ad un solo Gruppo Consiliare.
6. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri; Può essere costituito anche un gruppo di numero inferiore purché il gruppo stesso sia rappresentato in Parlamento.
7. Se nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri dovessero separarsi dal gruppo originario e non aderiscano o costituiscano nessun altro gruppo, questi confluiranno nel gruppo misto che può essere composto anche da un solo consigliere. Della composizione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.
8. L'espressione della volontà politica e amministrativa del gruppo è rappresentata dal capogruppo; la facoltà di dissentire non può mettere in discussione la volontà della maggioranza del gruppo che deve mantenere l'adeguata e proporzionale rappresentatività in tutte le articolazioni istituzionali.

9. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico organizzativi/finanziari per l'esercizio della loro attività. A richiesta del Capogruppo, deve essere posta a disposizione, nelle ore di ufficio, una sala della sede comunale per consentire le riunioni dei singoli gruppi consiliari.

Art. 13 Gruppo misto

1. Il gruppo misto elegge il Capogruppo tra i propri componenti a maggioranza. In caso di parità di voto, viene eletto il Consigliere più anziano per cifra elettorale. Il capogruppo del Gruppo misto non rappresenta la volontà politica e amministrativa dello stesso.
2. Nel corso della discussione sulle comunicazioni ciascun componente del Gruppo Misto ha la facoltà di intervenire nel rispetto dei tempi assegnati a ciascun gruppo.
3. Per la designazione dei propri componenti in seno alle Commissioni, il Gruppo Misto decide a maggioranza. Mancando un accordo tra i componenti del Gruppo Misto ha priorità di scelta il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale.

Art. 14 Capogruppo Consiliare

1. Ogni Gruppo, entro la prima seduta di Consiglio successiva a quella di insediamento, comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione o in mancanza della stessa, il destinatario di ogni riferimento formale è il consigliere che in ciascuna lista ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti; con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni.

Art. 15 Composizione e funzioni della Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dai due vice presidenti e dai Capigruppo.
2. Alle riunioni della Conferenza ogni Capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito da un altro Consigliere, appartenente al medesimo gruppo con apposita delega.
3. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo può partecipare il Sindaco o un Assessore appositamente delegato.
4. Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo assiste il Segretario Generale del Comune o suo delegato.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante della Conferenza dei Capigruppo sono svolte da un dipendente del Comune.
6. La Conferenza dei Capigruppo:
 - a. esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - b. collabora con il Presidente per garantire il buon funzionamento del Consiglio;
 - c. esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto Comunale e del Regolamento Consiliare che siano state proposte nel corso delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
 - d. definisce, d'intesa con il Presidente il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio e la programmazione ed organizzazione dei lavori dello stesso;
 - e. fissa il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni.
7. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente sentito i due Vice Presidenti.

Art. 16 Convocazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno contenete espressa indicazione se la riunione si tiene in presenza, videoconferenza o in forma mista (presenza/remoto).
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo:
 - a. su propria iniziativa;
 - b. su richiesta del Sindaco;
 - c. su richiesta di uno o più Capigruppo;
 - d. su decisione della Conferenza dei Capigruppo;
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate almeno 48 ore prima della data prevista per la seduta, riducibili a 24 ore per motivate ragioni d'urgenza.
4. Il Presidente può convocare la Conferenza dei Capigruppo con un termine inferiore a quello fissato al comma precedente quando lo richieda il verificarsi di situazioni non prevedibili.
5. Il Presidente del Consiglio, per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori della sessione, può

convocare la riunione della Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima della riunione del Consiglio Comunale od in qualsiasi momento durante l'adunanza del Consiglio, in quest'ultimo caso il Presidente sospende la seduta per il tempo necessario per lo svolgimento della Conferenza.

6. La convocazione della conferenza è disposta con avviso scritto o con altri mezzi idonei di comunicazione.

¹ Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 31.3.2022

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 17 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio tendenzialmente proporzionale.

2. Entro il termine di trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale delibera l'istituzione delle seguenti Commissioni permanenti le cui rispettive sfere di competenza sono così definite:

a. PRIMA COMMISSIONE

- Rapporti con gli organi dello Stato e dell'Unione Europea
- Rapporti con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, i Comuni
- Rapporti con i Comitati Territoriali
- Altri rapporti istituzionali
- Affari Generali
- Affari Legali
- Sistemi informatici
- Procedimenti per designazioni e nomine di competenza del Consiglio Comunale
- Contratti e Convenzioni
- Bilancio
- Vigilanza sul funzionamento delle istituzioni e dei servizi
- Aziende speciali
- Società partecipate
- Finanze e tributi
- Patrimonio
- Polizia Municipale
- Sviluppo e programmazione economica
- Attività produttive, artigianato, commercio
- Fiere e Mercati
- Economato

b. SECONDA COMMISSIONE

- Urbanistica
- strumenti urbanistici
- edilizia pubblica e privata
- condono
- sorveglianza edilizia
- Piano regolatore
- Urbanizzazione primaria e secondaria
- Grandi infrastrutture
- Arredo Urbano
- Smaltimento rifiuti
- Verde pubblico e parchi naturali
- Tutela e prevenzione ambientale
- Tutela degli animali
- Sistema del traffico
- Inquinamento
- Acquedotto
- Protezione Civile

c. TERZA COMMISSIONE

- Toponomastica
- Politiche sociali
- Politica della casa

- Politiche giovanili
- Igiene e Sanità
- Servizi sociosanitari e assistenziali
- Associazionismo
- Volontariato
- Turismo
- Attività sportive
- Promozione culturale
- Istruzione
- Beni culturali
- Biblioteche
- gestione degli impianti sportivi
- Politiche per l'inclusione e la Parità di Accesso

d. COMMISSIONE STATUTARIA

• Il Consiglio Comunale nomina nel proprio seno, con i criteri tendenzialmente proporzionali e facendo in modo che ogni gruppo consiliare vi sia rappresentato, una Commissione permanente, con il compito di esprimere pareri sulle questioni interpretative dello Statuto e del regolamento e di svolgere attività istruttoria e referente sulle proposte di revisione degli stessi. Il Sindaco o un suo Assessore delegato è membro di diritto della Commissione.

• La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e nomina nella prima seduta un Vice Presidente. Può, altresì, avvalersi dell'apporto di esperti esterni.

e. COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA

• Il Consiglio Comunale istituisce una commissione Consiliare avente funzioni di controllo e garanzia.

• Il funzionamento, la composizione ed i compiti sono disciplinati dall'apposito regolamento.

3. In caso di dimissioni, decadenza, uscita dal gruppo di appartenenza od altro motivo di carattere definitivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capigruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. In caso di impedimento temporaneo i Capigruppo ed i componenti effettivi delle commissioni permanenti possono farsi sostituire da altro consigliere del proprio gruppo dandone comunicazione al Presidente prima dell'inizio della seduta della commissione.

La sostituzione operata è valida a tutti gli effetti.

5. I Capigruppo, entro il termine di 10 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, comunicano al Presidente le designazioni in seno alle Commissioni permanenti dei rispettivi consiglieri. Qualora un Gruppo consiliare non proceda all'indicazione, la collocazione dei consiglieri è proposta dal Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei Capigruppo.

6. Per il Gruppo misto la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i consiglieri; in caso di disaccordo la scelta della Commissione è effettuata da ciascun consigliere in ordine di anzianità per cifra individuale.

7. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte dei Gruppi, assegna i consiglieri fra le Commissioni, verificando che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione esistente in Consiglio fra maggioranza e minoranza. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è fissato dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni.

8. Ove le designazioni non consentissero di realizzare la composizione prevista, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, presenterà la proposta di deliberazione con la composizione che egli riterrà più idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni dello Statuto in materia, e del presente articolo.

Art. 18 Elezione del Presidente e dei Vice-Presidente

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti assegnati. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal Presidente del Consiglio e presieduta dal consigliere anziano, entro dieci giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

2. Qualora il quorum per l'elezione non sia raggiunto nei primi due scrutini, risulterà eletto il Consigliere che al terzo scrutinio avrà ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità tra due o più consiglieri, il maggiore di età.

3. Il Vice Presidente viene eletto con le modalità di cui al comma 1° e 2° del presente articolo.

4. La Presidenza e la vice Presidenza di una Commissione permanente non possono essere cumulate

con cariche analoghe in altre commissioni.

5. La presidenza di almeno una delle commissioni permanenti è espressione dei gruppi di minoranza.

Art. 19 Convocazione

1. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, l'avviso contiene espressa indicazione se la riunione si tiene in presenza, videoconferenza o in forma mista (presenza/remoto). Il Presidente è tenuto a convocare la commissione nel termine di 10 giorni

dalla richiesta del Sindaco o di 1/3 dei componenti della Commissione, inserendo all'ordine del giorno anche gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è consegnato, con le stesse modalità previste dallo Statuto, ai componenti della Commissione, almeno 3 giorni prima della data della seduta e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi, per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale, ai Consiglieri Comunali, all'Assessore competente e ai Presidenti dei Comitati Territoriali, il Difensore Civico, il Presidente della Commissione Pari Opportunità e un rappresentante della Consulta per l'Immigrazione e della Consulta dei Giovani.

¹ Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 31.3.2022

Art. 20 Convocazione in seduta congiunta

4. Due o più Commissioni possono essere convocate dai rispettivi Presidenti in seduta congiunta, per l'esame di questioni connesse che rientrano nella competenza di ciascuna di esse.

5. La seduta congiunta è presieduta dal Presidente più anziano di età.

Art. 21 Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari permanenti sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza dei componenti assegnati. In seconda convocazione per la validità della seduta è sufficiente un terzo dei componenti assegnati.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocumento agli interessi del comune.

3. Il Sindaco, gli Assessori, il consigliere straniero aggiunto e i Presidenti dei Comitati Territoriali partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni; intervengono, altresì, su richiesta della Commissione medesima, i Dirigenti del Comune e gli amministratori e i Dirigenti di enti, aziende ed organismi promossi dal Comune. Le associazioni portatrici di interessi diffusi iscritte all'Albo e le Organizzazioni sindacali possono essere udite, qualora lo richiedano, negli ambiti specifici di competenza di ogni singola commissione.

4. Alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti intervengono altresì, con diritto di parola e senza diritto di voto il Difensore Civico, il Presidente della Commissione Pari Opportunità e un rappresentante della Consulta per l'Immigrazione e della Consulta dei Giovani.

5. Alle sedute delle commissioni consiliari permanenti possono, altresì, essere invitati esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 22 Funzioni delle Commissioni permanenti

1. Alle Commissioni permanenti sono attribuite funzioni istruttorie, consultive, referenti, redigenti e di proposta sugli atti di propria competenza.

2. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari l'esame, previa acquisizione dei prescritti pareri di legge, delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio.

3. Le Commissioni permanenti, nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto, nell'ambito delle rispettive competenze:

a. Esprimono pareri sulle proposte di atti e provvedimenti sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

b. Richiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio stesso di comunicazioni o proposte nelle materie di propria competenza;

- c. Riferiscono al Consiglio circa i bilanci di gestione e il quadro di attività di enti, aziende, società cui il Comune partecipa in via ordinaria;
 - d. Esaminano, in sede consultiva o redigente, su mandato del Consiglio Comunale, le proposte di regolamento o di atti generali: riservando - quando esse operino in sede redigente - al Consiglio Comunale il voto finale sul regolamento licenziato, anche per parti separate;
 - e. Esaminano ed esprimono pareri od indirizzi su qualunque argomento o aspetto dell'azione od organizzazione amministrativa che il Sindaco, la Giunta o il Consiglio ritengano di sottoporre alla valutazione della Commissione competente ovvero si risolvono ad avanzare - su tali oggetti - proposte al Consiglio, al Sindaco o agli Assessori competenti.
4. Le aziende speciali, le Istituzioni, le Società sono tenute a relazionare annualmente sull'andamento e sui risultati della gestione nell'ambito della Commissione Consiliare competente. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere informazioni e documenti agli uffici, alle aziende speciali, alle Istituzioni, alle Società a cui partecipa il Comune.

Art. 23 Assegnazione delle proposte alle Commissioni

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e gli altri atti rimessi dal Sindaco, dalla Giunta, dagli Assessori o dal Consiglio Comunale all'esame delle commissioni sono trasmessi a cura del Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Commissioni competenti.
2. Dell'assegnazione degli affari alle Commissioni viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Art. 24 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti. Verbale delle sedute

1. Per ciascuna commissione è nominato, con provvedimento del Segretario generale, un segretario con il compito di curare il processo verbale delle sedute, che egli stesso sottoscrive unitamente al Presidente della Commissione.
2. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di esaminare i verbali delle Commissioni Consiliari e di estrarne copia.

Art. 25 Sede e Mezzi

1. Le commissioni dispongono di una sede costituita da locali adeguati, destinati alla loro attività ed assegnati, con provvedimento del Sindaco, entro 10 giorni dalla data della delibera istitutiva.
2. Con il medesimo provvedimento, vengono assegnate alle commissioni, attrezzature idonee ad assicurare una efficiente organizzazione del lavoro.

Art. 26 Interrogazioni e interpellanze in Commissione

1. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere che le proprie interrogazioni e le interpellanze siano trattate nell'ambito dei lavori della Commissione competente per materia.
2. La trattazione di interrogazioni o interpellanze dinanzi alla Commissione deve essere richiesta per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. Ricevuta la richiesta, il Presidente del Consiglio la trasmette al Presidente della Commissione unitamente all'atto cui si riferisce.
4. Le interpellanze e le interrogazioni trasmesse alle Commissioni vengono inserite nell'Ordine del Giorno relativo alla seduta immediatamente successiva alla loro presentazione e devono essere comunque trattate entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è stata depositata.
5. Ove l'autore dell'interrogazione o dell'interpellanza dichiara, motivandola, l'urgenza della trattazione, il termine, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato, è ridotto a dieci giorni.

Art. 27 Disciplina delle sedute e votazioni

1. Le Commissioni decidono a maggioranza dei voti espressi.
2. Le votazioni si svolgono nelle forme previste dal presente regolamento.
3. Ogni Commissione, prima di deliberare su proposte ad essa attribuite, può chiedere il parere di altra commissione in materie di competenza di quest'ultima.
4. Ai lavori delle Commissioni si estende la disciplina prevista per i lavori del Consiglio, in quanto applicabile.

Art. 28 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti

1. È istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti al fine di coordinare e programmare le riunioni.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 29 Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il Consiglio può nominare con criterio di proporzionalità commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei suoi membri, apposita commissione di d'inchiesta sull'attività dell'Amministrazione, composta con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, in relazione a specifici atti o fatti, quando ne facciano richiesta la Giunta Comunale o almeno 1/3 dei consiglieri.
3. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dello studio o dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
4. Le commissioni esercitano i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può richiedere l'audizione del sindaco, di membri del Consiglio e della giunta, dei revisori, del segretario generale, dei responsabili degli uffici e dipendenti dell'ente, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. Le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'ambito di svolgimento della medesima.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito.
8. I lavori delle Commissioni Speciali e di Inchiesta relative ad indagini possono concludersi con la presentazione di relazioni di maggioranza e di minoranza.
9. Alle Commissioni Speciali e di Inchiesta devono essere attribuiti personale, sedi e mezzi adeguati.
10. Per quanto non previsto dalle deliberazioni istitutive, si estende a tali Commissioni la disciplina del funzionamento delle Commissioni Permanenti, in quanto applicabili.

CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 30 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ogni seduta del Consiglio, il presidente nomina tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in aula, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. Gli scrutatori danno atto al Presidente del Consiglio dei risultati delle votazioni.

CAPO VII - UFFICI E RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31 Uffici del Consiglio Comunale. Segreteria del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio Comunale dispone di risorse umane, individuate nella dotazione del Comune, adeguate ad assicurare il suo funzionamento, lo svolgimento delle sue iniziative e l'informazione sulla sua attività.
3. Gli Uffici del Consiglio Comunale assicurano il supporto tecnico al Consiglio, alla Presidenza, ai Gruppi Consiliari e alle commissioni consiliari.
4. Gli Uffici del Consiglio Comunale dipendono funzionalmente dalla Presidenza. L'organico di tali uffici è determinato dagli organi competenti in base al vigente ordinamento, su proposta del Presidente.
5. Spettano all'Ufficio del Consiglio Comunale tutte le funzioni afferenti l'attività di supporto al Consiglio con particolare riferimento a: segreteria al Presidente del Consiglio, coordinamento delle Commissioni consiliari, gestione delle risorse del Consiglio e dei Gruppi consiliari, segreteria dei Gruppi consiliari, convocazione e verbalizzazione delle sedute del Consiglio, gestione dello status dei consiglieri e assistenza alle sedute del Consiglio.
6. L'attività di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e del Consiglio Comunale è svolto dall'Ufficio Stampa del Comune.

Art. 32 Risorse finanziarie del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni

1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento,

previste annualmente nel Bilancio comunale e nel Piano esecutivo di gestione. Una quota di tali risorse è destinata ai Gruppi consiliari e all'Ufficio di Presidenza. Nell'ambito delle risorse assegnate all'Ufficio di Presidenza è prevista la quota da destinare alle spese di funzionamento dei Comitati Territoriali.

2. Le risorse finanziarie previste al precedente comma possono essere impiegate, esclusivamente per le spese necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale, all'attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e dei Comitati Territoriali, all'organizzazione di iniziative, alla rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni e in generale all'informazione sull'attività del Consiglio Comunale.

3. I beni acquistati con le risorse suddette appartengono al patrimonio comunale.

4. La tipologia di beni e servizi acquisibili, l'entità della quota destinata al funzionamento dei Gruppi consiliari, i criteri di ripartizione della medesima tra i Gruppi, ed, in genere, i criteri e le modalità di dettaglio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie annualmente destinate in Bilancio al Consiglio Comunale, sono stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui al precedente comma e delle disposizioni statutarie.

5. I procedimenti di spesa a carico delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio Comunale sono, in ogni caso, preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, al quale i Capigruppo consiliari rivolgono apposita richiesta per le spese relative all'attività istituzionale del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

6. L'autorizzazione costituisce presupposto indispensabile per l'avvio del procedimento amministrativo di spesa da parte dei competenti soggetti burocratici ai quali le risorse sono affidate con il P.E.G..

7. Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine di ogni esercizio finanziario, trasmette ai Capigruppo consiliari il rendiconto delle spese effettuate nello svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio Comunale.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale, per quanto attiene alla cura dei procedimenti di spesa relativi alle risorse affidate al Consiglio, si avvale dell'ufficio di supporto il quale cura, altresì, la raccolta, e la gestione degli atti e dei dati relativi ai procedimenti suddetti.

9. Il Capogruppo consiliare è consegnatario dei beni acquistati su richiesta e per la disponibilità esclusiva del gruppo.

Art. 33 Locali per l'attività del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale e le sue articolazioni dispongono di adeguati locali all'interno del Palazzo Civico.

2. L'utilizzo della Sala delle adunanze per iniziative non afferenti i lavori del Consiglio deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. L'assegnazione dei locali ai Gruppi Consiliari all'inizio di ogni mandato amministrativo e le sue eventuali variazioni sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari sulla base della consistenza numerica dei Gruppi.

Parte II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 34 Oggetto dei lavori del Consiglio

1. Costituiscono oggetto da sottoporre alla trattazione del Consiglio Comunale:

- a. le proposte di deliberazione in ordine all'adozione di provvedimenti e all'approvazione di mozioni, risoluzioni, atti di indirizzo, Ordini del Giorno;
- b. comunicazione del Presidente, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali;
- c. interpellanze e interrogazioni ove sia richiesta la trattazione in Consiglio.

Art. 35 Organizzazione dei lavori del Consiglio

1. I lavori del Consiglio Comunale sono articolati secondo le seguenti unità di riferimento temporale: sessioni e adunanze.

2. Sessione è la giornata o le giornate dedicate ai lavori del Consiglio Comunale su un determinato ordine del giorno ed ha inizio nel giorno indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'adunanza è l'effettiva riunione giornaliera del Consiglio ed ha inizio all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno e l'ora di conclusione dei lavori rispettivamente delle sessioni e delle adunanze, eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, rivestono valore di mera indicazione. I lavori del Consiglio Comunale possono, ove necessario, protrarsi oltre tale giorno ed ora, fermo restando l'Ordine

del Giorno.

5. Durante la giornata, le adunanze possono essere temporaneamente sospese e in ordine alla sospensione e alla prosecuzione dei lavori decide il Presidente, rimettendo la questione, in caso di dissenso, al voto dell'assemblea.

6. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in "videoconferenza" da remoto o "in forma mista" con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

⁶ Articolo così aggiunto con deliberazione consiliare n. 39 del 31.3.2022

Art. 36 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio cui compete, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, la determinazione della data dell'adunanza e la formazione dell'Ordine del Giorno, l'avviso contiene espressa indicazione se la riunione si tiene in presenza, videoconferenza o in forma mista (presenza/remoto).

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente anziano ed in assenza di questi dall'altro Vice-Presidente. In caso di contemporanea assenza di tutti i componenti della Presidenza, il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Consigliere anziano.

3. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora delle adunanze, dell'eventuale termine di conclusione dei lavori, della sessione e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sulla base dello stesso Ordine del Giorno, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima sessione.

5. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

6. Il Consiglio Comunale è inoltre convocato entro venti giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria generale su richiesta del Sindaco, o da almeno un quinto dei consiglieri in carica, o da almeno n. 3 presidenti dei comitati territoriali.

7. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

¹ Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 31.3.2022

Art. 37 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è costituito dagli oggetti sottoposti alla trattazione del Consiglio Comunale.

2. il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno sulla base di proposte di provvedimento compiutamente istruite trasmesse dal Sindaco.

3. L'iniziativa in ordine agli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni consiliari ed ai Consiglieri Comunali.

4. L'iniziativa degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno spetta anche ai cittadini tramite istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare che devono essere presentate da almeno 250 (duecentocinquanta) sottoscrittori.

5. Le associazioni, senza scopo di lucro che abbiano una adeguata rappresentatività radicata sul territorio possono avanzare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale quando queste rientrano nello scopo dell'associazione stessa.

6. Sono inammissibili le proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum.

7. Sull'ammissibilità decide il Presidente sentita la conferenza dei Capigruppo e il Segretario Generale.

8. Le proposte di cui al presente comma vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, che le iscrive all'ordine del giorno entro 60 giorni dalla loro presentazione.

9. Fanno eccezione le proposte di deliberazione a contenuto provvedimentale che osservano, comunque, le disposizioni di cui al precedente comma 2.

10. Il Consiglio non può trattare oggetti che non siano iscritti nell'ordine del giorno, fatto salvi i casi di

circostanze eccezionali, che rivestono carattere di urgenza e pervenute successivamente all'invio dell'Ordine del Giorno. Sulla loro ammissibilità decide il Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei Capigruppo.

11. Gli oggetti iscritti ma non trattati rimangono all'ordine del giorno fino alla loro trattazione, ovvero vengono depennati su disposizione del Presidente allorché i proponenti chiedano di ritirarli.

12. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione.

Art. 38 Ordine dei lavori della seduta

1. L'ordine dei lavori della seduta è costituito dagli oggetti che si prevede di trattare nel corso della seduta.

2. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo consiliari, ed è comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

3. Gli oggetti sono sottoposti alla discussione consiliare secondo l'iscrizione nell'ordine dei lavori.

Art. 39 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, corredato dall'ordine dei lavori e dall'ordine del giorno, deve essere consegnato al recapito espressamente indicato dal consigliere. Ai consiglieri che si dichiarino favorevoli l'avviso può essere trasmesso tramite fax, posta elettronica, sms.

2. Il dipendente incaricato rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata.

3. Ove il Consigliere non risieda nel Comune, l'avviso di convocazione gli viene recapitato presso il domicilio che egli ha dichiarato nell'ambito del territorio comunale.

Art. 40 Avviso di convocazione - Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'indicazione degli oggetti da trattare, è consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Nei casi di motivata urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti ed il momento della sessione in cui è prevista la loro trattazione. I motivi d'urgenza dei provvedimenti aggiuntivi possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 41 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale deve, a cura del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Delle riunioni e dell'ordine del giorno sarà dato avviso alla cittadinanza mediante adeguati mezzi di informazione.

Parte III - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - DIRITTI

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI

Art. 42 Diritto di presentazione

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.

2. Gli ordini del giorno e le mozioni su fatti di particolare rilievo sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio sono presentati almeno quarantotto ore prima della seduta al Presidente e sono dallo stesso

sottoposti all'esame della Conferenza dei Capigruppo. Qualora più ordini del giorno o mozioni riguardino lo stesso oggetto, il Presidente li sottopone all'esame della Conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula, per giungere ad un accordo su un testo unificato.

3. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.

4. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

5. Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione, o interpellanza e più di un ordine del giorno o mozione per una stessa seduta. Per le sedute convocate ai sensi del comma 3 del successivo art. 47 il limite per le interrogazioni ed interpellanze viene elevato a due per ogni consigliere.

6. Ai fini del precedente comma, in caso di più sottoscrittori per proponente si intende il primo sottoscrittore.

7. Il consigliere può presentare interrogazioni o interpellanze con richiesta di risposta scritta. Delle relative risposte scritte viene consegnata copia a tutti i consiglieri nella seduta successiva alla produzione della risposta stessa.

8. Il consigliere può, altresì, presentare interrogazioni o interpellanze chiedendo che alle stesse sia data risposta nella competente commissione consiliare. In questo caso la risposta viene data nella prima seduta utile della commissione e comunque non oltre il termine di trenta giorni.

Art. 43 Contenuto della interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od all'Assessore delegato per materia per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, anche se non inserita all'ordine del giorno.

3. Il consigliere interrogante rimette la copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

4. Il Sindaco, o l'Assessore Delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

Art. 44 Contenuto della interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco od all'Assessore delegato per materia per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o meno taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.

2. Essa può inoltre richiedere al Sindaco od all'Assessore delegato per materia che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

3. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti per le interrogazioni.

Art. 45 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo può convocare, con cadenza mensile, una seduta consiliare dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta orale, per il cui svolgimento non è previsto alcun numero legale. Tali sedute si svolgono, di norma, nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale.

2. L'illustrazione da parte del proponente non può superare i cinque minuti.

3. Se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza. Il presentatore può comunque richiedere risposta scritta.

4. La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.

5. Può replicare ad essa solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno contenendo il suo intervento entro tre minuti.

6. Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

7. Per l'interpellanza quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data può presentare una mozione.

8. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Art. 46 Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti.
3. Qualora il consigliere proponente, al momento della trattazione dell'ordine del giorno, sia assente lo stesso viene rinviato alla trattazione nella successiva seduta consiliare. Nel caso il proponente sia assente anche alla successiva seduta l'ordine del giorno si intende ritirato.
4. Subito dopo l'illustrazione da parte del proponente, intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
5. Durante la discussione possono essere presentati emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi all'ordine del giorno presentato.
6. Gli emendamenti, se accolti dal proponente, faranno parte integrante dell'ordine del giorno posto in votazione.
7. Se sullo stesso argomento vengono presentati più ordini del giorno la loro discussione avviene contemporaneamente.
8. Il Consiglio stabilisce, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati ed il Presidente del Consiglio dispone in conformità alle decisioni da esso assunte.

Art. 47 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

CAPO II - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 48 Diritto di esercizio del mandato elettivo¹

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco in base alla normativa vigente.

¹ Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 66 del 6.5.2010

Art. 49 Divieto di mandato imperativo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità eugubina ed esercitano le loro funzioni nell'esclusivo interesse di quest'ultima senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Art. 50 Partecipazione alle sedute del Consiglio

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte. Il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dei consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono alle sedute in cui si discutono ed approvano nel corso dell'anno solare il bilancio di previsione o il conto consuntivo o non partecipino a tre sedute consiliari consecutive. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
2. Il Consigliere può giustificare la propria assenza informando il Presidente del Consiglio del proprio impedimento, con lettera o verbalmente.
3. Nel corso della seduta il Presidente comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri che hanno giustificato la loro assenza.

4. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo a cui appartiene il Consigliere assente.
5. I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, accertata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.
6. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza definitivamente o in occasione della trattazione di uno o più argomenti specifici, deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario generale perché sia presa nota a verbale del suo allontanamento.
7. Il Consigliere che entra in aula dopo l'appello nominale è tenuto ad avvisare il Presidente affinché sia presa nota a verbale della sua presenza.

Art. 51 Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al terzo grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al terzo grado.
2. Il consigliere che per motivi professionali, di parentela o di altra natura o comunque nelle ipotesi previste dalla legge abbia interesse alla deliberazione in oggetto, deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed assentarsi dal dibattito e dalla votazione.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario generale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo. I Consiglieri obbligati ad astenersi dovranno lasciare l'aula.

CAPO III - NOMINE E INCARICHI

Art. 52 Nomine e incarichi

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Detti indirizzi si applicano limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale sono stati adottati.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

Parte IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – PROGRAMMAZIONE

Art. 53 Conferenza per la programmazione dei lavori

1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo per programmare i lavori del Consiglio e fissare il calendario delle sessioni.
2. Su tempestiva richiesta del Gruppo Consiliare interessato, non si terranno sedute in concomitanza con congressi cittadini, regionali o nazionali delle rispettive formazioni politiche, o con altri eventi di rilievo promossi da queste ultime, salvo eventi eccezionali e scadenze previste dalla legge o dai regolamenti. Nessun gruppo, peraltro, potrà chiedere il differimento della convocazione del Consiglio più di tre volte nel corso dell'anno solare.

Art. 54 Sessioni tematiche

1. Al fine di poter assolvere alle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, il Consiglio Comunale organizza i propri lavori fissando sessioni dedicate alla trattazione dei seguenti temi:
 - a. economia, lavoro, occupazione, investimenti;
 - b. ambiente, territorio, lavori pubblici infrastrutture e viabilità;
 - c. programmazione e gestione delle risorse finanziarie;
 - d. aziende, enti, istituzioni comunali; società strumentali e a partecipazione;
 - e. sanità e sicurezza sociale;

- f. cultura, istruzione, sport;
- g. patrimonio, personale, organizzazione.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 55 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno due giorni liberi precedenti la seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune, fatti salvo lo sviluppo di specifici adeguamenti tecnologici che rendano possibile l'accesso alla consultazione riservata ai consiglieri in internet in maniera continuativa.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari senza che ciò possa dar titolo per ritardare la deliberazione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 56 Numero legale

1. Il Consiglio Comunale risulta regolarmente insediato se interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, escludendo dal computo il sindaco. Se, tuttavia, il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza dei componenti, il Consiglio può trattare solo gli argomenti che non danno luogo a votazione.
2. Le deliberazioni non sono valide se alla trattazione e al voto non partecipano la maggioranza assoluta dei componenti. Entro 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'assemblea effettua l'appello dei presenti, valendosi del Segretario Generale. Sono presenti i consiglieri che rispondono all'appello stando nella parte dell'aula consiliare a loro riservata. Ove il numero legale di cui al comma 1 non sia raggiunto, l'appello può essere ripetuto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
3. Qualora, nel corso della seduta apertasi con il numero legale di cui al comma 1, il Consiglio si accinga ad affrontare una proposta di deliberazione od una mozione, il presidente dispone la ripetizione dell'appello per verificare la sussistenza del numero previsto dal comma 2 per deliberare validamente.
4. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per un tempo non superiore a quindici minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove allo stesso risultasse che il numero dei presenti fosse inferiore a quello prescritto per la continuazione dell'adunanza, questa verrà dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. Il Presidente, assolti gli oneri di verifica del numero previsti ai commi precedenti, non è obbligato a verificare se esista o meno il numero legale, a meno che ciò non sia espressamente richiesto da un consigliere.

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 57 Adunanze pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 59.
2. Nell'apposito spazio riservato chiunque può assistere alle adunanze pubbliche.
3. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio senza possibilità di intervento. Non è consentita nell'aula consiliare l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. Nel corso della seduta nessun estraneo può avere accesso alla parte dell'aula riservata al Consiglio, salvo le persone espressamente autorizzate dal Presidente.
5. Il Consiglio Comunale può essere convocato con la modalità di Consiglio Comunale aperto al pubblico; in tal caso le persone presenti in aula possono chiedere al Presidente di intervenire rispetto al punto specifico oggetto della seduta.

Art. 58 Registrazioni audio e video

1. La pubblicità dei lavori del Consiglio può essere attuata anche attraverso trasmissioni radiotelevisive. In tal caso, il Presidente del Consiglio, acquisito il parere della Conferenza dei Capigruppo, autorizza le emittenti che ne facciano richiesta ad eseguire registrazioni e riprese.
2. Gli operatori delle emittenti radiotelevisive autorizzate e i fotografi hanno facoltà di accedere alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri, (senza disturbare il normale svolgimento della seduta), soltanto se accreditati dal Presidente e muniti di apposito contrassegno visibile.
3. I giornalisti che assistono alle adunanze del Consiglio hanno riservato un apposito spazio all'interno dell'aula consiliare.

Art. 59 Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando nel dibattito vengono formulati apprezzamenti sulle qualità morali, sulla correttezza, sui comportamenti di persone fisiche e, comunque, in tutti i casi in cui debba essere tutelato il diritto alla riservatezza di persone fisiche e/o giuridiche alla stregua della vigente normativa in materia.
2. Nel caso in cui le condizioni che richiedono la seduta segreta possano essere rilevate preventivamente alle medesime sedute, con riferimento a argomenti determinati, il Presidente, informata la Conferenza dei Capigruppo, iscrive l'argomento all'Ordine del Giorno con la precisazione che la relativa trattazione sarà effettuata in forma segreta.
3. Durante le sedute ove un componente del Consiglio rilevi la sussistenza delle condizioni di cui la comma 1, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, se il dibattito debba proseguire in forma segreta; in tal caso il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula. Rimangono in aula; i componenti del Consiglio, il segretario generale e il personale addetto alla segreteria.
4. Durante le adunanze segrete il verbale viene redatto in forma sintetica, a cura del Segretario Generale, e non si fa luogo a registrazioni o riprese di alcun genere.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 60 Poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. In particolare il Presidente:
 - a. concede e toglie la facoltà di parlare;
 - b. garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - c. precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - d. proclama il risultato delle votazioni;
 - e. ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2. Il Presidente è responsabile della funzionalità, della legalità e del mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio.
3. Nel caso in cui si verificano situazioni volte ad arrecare turbativa ai lavori del Consiglio Comunale da parte del pubblico presente, il Presidente, previa diffida a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala utilizzando, se necessario, il personale di Polizia Municipale.
4. Quando nel corso del Consiglio Comunale si verificano situazioni tali da pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente, utilizzati gli strumenti regolamentari a sua disposizione può dichiarare la sospensione della seduta. Se alla ripresa dell'adunanza il Presidente ritiene che non vi siano le condizioni per la continuazione dei lavori dichiara definitivamente interrotta la seduta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
5. Qualora un consigliere ecceda la durata stabilita per gli interventi, il presidente, dopo due inviti a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento. Il presidente procede analogamente quando un consigliere dopo due inviti ad attenersi nell'intervento all'oggetto in discussione, non vi ottemperi.
6. Il presidente può disporre la sospensione della seduta:
 - a. al fine di consentire al Consigliere espulso di uscire dell'aula;
 - b. al fine di ristabilire le condizioni per un corretto svolgimento dei lavori;
 - c. al fine di riunire e consultare la Conferenza dei Capigruppo.
7. Qualora un consigliere pronunci parole non consone, sconvenienti, offensive, oppure turbi col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il presidente lo richiama. Qualora il consigliere richiamato persista nel suo comportamento, il presidente può disporre l'allontanamento dall'aula.

8. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere dei due Vice – Presidenti e del Segretario generale.

Art. 61 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Art. 62 Interventi di soggetti esterni al Consiglio

1. Il presidente, su richiesta del sindaco e per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni di carattere esclusivamente tecnico.

2. Su invito del presidente e con decisione motivata della Conferenza dei Capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di esporre:

- a. i presidenti dei comitati territoriali allorché si trattino argomenti che interessino i comitati stessi;
- b. il difensore civico, il Presidente della Commissione Pari Opportunità allorquando si illustri la relazione annuale da questi presentata.

3. Nel caso in cui il Consiglio venga formalmente convocato in seduta solenne celebrativa, le autorità in visita hanno facoltà di parola.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 63 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della sessione.

2. Il Consiglio Comunale, verificato il numero legale, procede all'esame degli argomenti sulla base della loro iscrizione all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per mancanza del numero di consiglieri necessario per deliberare o su richiesta di un consigliere, mediante votazione della maggioranza dei presenti.

3. Ciascun consigliere può fare comunicazioni il cui contenuto non sia presente all'Ordine del Giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti alla convocazione o dei quali si sia avuto notizia a seduta iniziata. Per l'esercizio della suddetta facoltà il Consigliere rivolge richiesta scritta al Presidente del Consiglio indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.

4. In ciascuna sessione l'ordine del giorno prevede comunicazioni del Sindaco, per un massimo di quindici minuti, al fine di consentirgli di informare il Consiglio su fatti e circostanze di particolare rilievo.

5. In relazione alle comunicazioni del Presidente, del Sindaco o di un consigliere, viene concessa la parola per non più di 10 minuti per ciascun Gruppo.

6. In ogni seduta per la trattazione degli atti di iniziativa dei consiglieri è prevista una durata di almeno sessanta minuti. La loro collocazione all'interno dell'ordine dei lavori è decisa dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.

Art. 64 Ordine nella trattazione

1. Nella trattazione degli argomenti o proposte all'ordine del giorno si procede di norma con il seguente ordine:

- a. discussione generale;
- b. discussione particolare sui singoli articoli, capitoli o voci della proposta o argomento e sugli emendamenti;
- c. votazione sugli emendamenti e sugli articoli, capitoli e voci;
- d. votazione sull'intera proposta.

Art. 65 Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente della commissione competente per materia illustra in maniera sintetica l'esito dei lavori e il risultato della votazione. Di seguito il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri che hanno richiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

Terminata la discussione il presidente apre la fase di votazione che si concreta nelle dichiarazioni di voto e nella votazione stessa.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare una sola volta, per non più di dieci minuti.

3. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

4. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

6. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto si svolgeranno anche sui singoli emendamenti e non potranno avere durata superiore a tre minuti.

7. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgeranno sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, ai piani regolatori generali, nonché nei casi in cui lo stabilisca all'unanimità la Conferenza dei Capigruppo consiliari, avuto riguardo alla particolare rilevanza delle questioni da trattare.

Art. 66 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più consiglieri, la quale, per motivi di fatto o di diritto, esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più consiglieri di sospendere o di rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.

3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di 5 minuti, il proponente e per un massimo di 10 minuti consiglieri alternativamente a favore e contro.

4. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 67 Richiamo al regolamento o mozione d'ordine

1. Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2. Sulla richiesta di intervento per richiamo al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori decide il presidente, ma, in caso di diniego, se il Consigliere che ha chiesto la parola insiste, decide il Consiglio.

3. Prima della votazione possono intervenire, per un massimo di sei minuti, alternativamente Consiglieri a favore e contro. Il Consiglio decide con votazione palese.

Art. 68 Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta od onorabilità, o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con voto palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

4. Nel caso che ad un Consigliere siano attribuiti, nel corso di una seduta, fatti che ledono la sua onorabilità, questi può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio una commissione – composta di non più di cinque consiglieri – la quale giudichi la fondatezza dei fatti addebitati e riferisca in una successiva seduta.

Art. 69 Emendamenti sulle proposte in discussione

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da

porre in votazione.

2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri o dal Sindaco prima che si chiuda la discussione generale; devono essere redatti per iscritto e firmati dai proponenti. Sugli emendamenti ai provvedimenti, prima di procedere alla votazione, vengono acquisiti immediatamente, se possibile, i pareri di legge.

3. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.

4. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per una sola volta e per non più di tre minuti.

5. Eguale tempo è concesso all'intervento eventuale del Sindaco o dell'Assessore competente.

6. Il proponente può rinunciare al suo emendamento ritirandolo in qualsiasi momento prima della votazione.

7. Il presidente, dopo che su un emendamento hanno parlato tutti i consiglieri e gli eventuali membri della giunta competenti, dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI - LE DELIBERAZIONI

Art. 70 Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento degli emendamenti approvati entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno.

2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, nella quale vengono indicati i consiglieri presenti, quelli partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri. Da essa devono risultare i nomi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione.

3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

4. Di ogni seduta pubblica del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica. Il presidente può disporre la trascrizione integrale della riunione o della discussione di particolari punti all'ordine del giorno anche su richiesta di un singolo consigliere. In questo caso il Segretario o il personale incaricato devono curare che al testo sia data la forma più idonea per assicurare, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile. In questo caso il processo verbale è allegato alla relativa deliberazione.

Art. 71 Esame delle proposte di deliberazione

1. Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, corredate dei pareri, così come previsto dalla normativa vigente sono preventivamente esaminate dalle competenti commissioni consiliari.

2. Nei casi in cui la proposta di deliberazione abbia per oggetto materie attribuite alla competenza di due o più commissioni, il Presidente del Consiglio la trasmette a ciascuna delle Commissioni interessate, affinché la esaminino, eventualmente anche in seduta congiunta.

3. Il Presidente della Commissione Competente o il Presidente della seduta congiunta - ovvero il relatore designato dal Presidente - presenterà al Consiglio la relazione in forma orale o scritta.

4. I gruppi di minoranza possono designare propri relatori.

5. Le relazioni scritte sono allegate alle proposte di deliberazione e trasmesse alla Segreteria del Consiglio Comunale prima della seduta in cui le proposte dovranno essere discusse.

Art. 72 Pareri

1. Gli atti deliberativi devono essere corredatei dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile qualora sia necessario l'impegno di spesa o una diminuzione di entrata, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 73 Proposte di deliberazione irricevibili

1. Le proposte di deliberazione che non risultino di competenza del Consiglio Comunale, che siano redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti, o il cui oggetto risulti illecito, sono dichiarate irricevibili dal Presidente del Consiglio, acquisito il parere del Segretario Generale.

Art. 74 Pubblicazione e Comunicazione delle Deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede

dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Contestualmente all'affissione all'albo Pretorio le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai Consiglieri Comunali

3. Copia delle deliberazioni è messa a disposizione dei Consiglieri tramite la rete informatica del Comune.

CAPO VII - LE VOTAZIONI

Art. 75 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 86 e 87.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio adotta atti concernenti persone, fatti salvi gli atti interamente vincolati.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:

(a) emendamenti soppressivi;

(b) emendamenti modificativi;

(c) emendamenti aggiuntivi.

6. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.

7. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 76 Votazione non preceduta dalla discussione

1. Nel caso in cui una proposta di deliberazione venga approvata dalla Commissione competente all'unanimità dei presenti, viene messa in votazione, dopo l'esposizione del relatore, senza discussione generale.

2. Si fa egualmente luogo alla discussione, ove la chieda almeno uno dei Consiglieri che non faccia parte della Commissione che ha espresso il parere.

Art. 77 Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori e la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.

4. Nel caso in cui il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, disponga la controprova, non è consentito l'ingresso in aula di Consiglieri che non risultavano presenti anteriormente alla votazione alla quale la controprova si riferisce. Per la controprova non è consentito l'appello nominale.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

6. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento relativamente alla votazione in corso.

Art. 78 Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il presidente o almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Presidente effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 79 Votazioni a scrutinio segreto

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata per mezzo di schede.
2. Il Presidente fornisce le opportune precisazioni sull'oggetto della votazione ed assicura la segretezza del voto.
3. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale.
4. Il Presidente precisa preventivamente all'inizio delle operazioni di voto termini e modalità delle effettuazione delle medesime con riferimento alla natura del provvedimento posto in votazione e alle disposizioni che regolano il caso particolare. Le espressioni di voto difformi dalle disposizioni impartite dal Presidente sono nulle.
5. Per quanto concerne le votazioni di provvedimenti di nomina o di elezione, quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i eligendi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 80 Esito delle votazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. Sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati le linee programmatiche, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il rendiconto della gestione, gli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi, il piano regolatore generale e le varianti allo stesso, i regolamenti comunali.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione non si computano nel numero dei votanti, ma concorrono a determinare il numero legale per la validità delle sedute. Qualora il numero degli astenuti superi il numero dei votanti la proposta si intende non approvata.
4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 81 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 82 Norme vigenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva, e sostituisce tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili nonché il Regolamento previgente.

Art. 83 Disposizioni transitorie

1. La composizione delle Commissioni è disciplinata dal Regolamento previgente fino alla istituzione delle nuove Commissioni.

Art. 84 Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

Art. 85 Approvazione Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta in alcuna delle due votazioni, effettuate in distinte sedute, il Consiglio Comunale approva, in successiva seduta, il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.